



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.8.2009
COM(2009) 418 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità riguardo al regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e al codice di condotta degli arbitri previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

RELAZIONE

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

L'articolo 216 dell'accordo dispone che il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotti entro tre mesi dall'applicazione provvisoria dell'accordo un regolamento di procedura per disciplinare la risoluzione delle controversie e un codice di condotta degli arbitri a norma dell'accordo. È pertanto necessario adottare tale regolamento in occasione della prima riunione del Consiglio congiunto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità riguardo al regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e al codice di condotta degli arbitri previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
- (2) L'articolo 216 di detto accordo prescrive che il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotti un regolamento di procedura per disciplinare la risoluzione delle controversie a norma dell'accordo. L'articolo 221, paragrafo 2, fa riferimento a un codice di condotta degli arbitri da allegare al regolamento di procedura.
- (3) È opportuno che la Comunità stabilisca la posizione da prendere riguardo all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-CE,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio congiunto, relativa al regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e al codice di condotta degli arbitri previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si fonda sul progetto di decisione del Consiglio congiunto allegato alla presente decisione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il presidente
[...]*

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO
LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità riguardo al regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e al codice di condotta degli arbitri previsti dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: risorse amministrative della Commissione per la copertura dei costi di interpretazione e dei locali.

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato – solo qualora insorgano controversie: in caso di necessità impreviste, è possibile attingere risorse dalle seguenti linee di bilancio:

20.02.01 – Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

20.01.02.11.00.02.40 – Riunioni riservate esclusivamente al personale della Commissione (interno)/Conferenze

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(Mio EUR al primo decimale)

4. MISURE ANTIFRODE

5. ULTERIORI OSSERVAZIONI

ALLEGATO

DECISIONE n. 2/200.. DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

relativa all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-CE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (di seguito l'"accordo"), firmato il 15 ottobre 2008 a Bridgetown, Barbados, in particolare gli articoli 216 e 221, paragrafo 2,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori a norma dell'accordo figurano rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2

La Comunità europea sostiene le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l'arbitrato, eccettuati l'onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi².

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a ...,200..

² Resta inteso che l'onorario dei funzionari, dei rappresentanti o dei consulenti della parte che partecipa all'organizzazione delle audizioni non rientra tra le spese legate agli aspetti organizzativi.

ALLEGATO I

Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma della parte III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Nella parte III (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo e a norma del presente regolamento di procedura s'intende per:
 - "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - "assistente": una persona che, su mandato di un membro del collegio arbitrale, svolge ricerche per tale membro o lo assiste nelle sue funzioni;
 - "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 207 dell'accordo;
 - "parte convenuta": la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 203 dell'accordo;
 - "collegio arbitrale": un collegio costituito in conformità dell'articolo 207 dell'accordo;
 - "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte;
 - "giorno": un giorno di calendario, salvo altrimenti disposto.
2. Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni.
3. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l'elenco delle date dei loro giorni festivi o di riposo ufficiali valido per l'anno successivo. Qualora un termine di cui al presente regolamento interno scada in un giorno festivo o di riposo ufficiale di una delle parti, tale termine si ritiene scaduto nel primo giorno lavorativo successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta.

Articolo 2

Notifiche

1. Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno

mediante fax, raccomandata, corriere, a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio.

2. Una parte fornisce all'altra parte e a ciascuno degli arbitri una copia elettronica così come una copia cartacea di ogni sua comunicazione scritta.
3. Il punto di contatto designato per tutte le notifiche è, per gli Stati del CARIFORUM, il coordinatore del CARIFORUM di cui all'articolo 234, paragrafo 1, dell'accordo e, per la parte CE, la direzione generale del Commercio della Commissione europea. Ciascuna parte informa immediatamente l'altra parte di ogni modifica del punto di contatto designato.
4. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
5. A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo sono inviate in copia agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo.

Articolo 3

Avvio del procedimento arbitrale

1. Salvo altrimenti concordato, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro dieci giorni dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. I membri del collegio arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
2. a) A meno che le parti non convengano diversamente, entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo è investito del mandato seguente:

"esaminare alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni dell'accordo identificate nella richiesta di costituzione e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 209 dell'accordo."

b) Le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro cinque giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Articolo 4

Comunicazioni iniziali

La parte attrice fa pervenire le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta fa pervenire la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Articolo 5

Lavori dei collegi arbitrali

1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
2. Salvo altrimenti disposto, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.
3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
4. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni dell'accordo o del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con l'accordo e con il presente regolamento e che garantisca la parità di trattamento delle parti.
6. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all'articolo 209 dell'accordo non vengono modificati.

Articolo 6

Sostituzione

1. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta dell'allegato II e che per questa ragione vada sostituito, detta parte informa l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla grave violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, revocano l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 207, paragrafo 3, dell'accordo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 221 dell'accordo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 207, paragrafo 2, dell'accordo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell'articolo 221 dell'accordo. La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

3. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 207, paragrafo 3, dell'accordo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.

4. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure stabilite nel presente articolo.

Articolo 7

Audizioni

1. Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo dissenso di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.
2. A meno che le parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è uno Stato del CARIFORUM e nei territori degli Stati del CARIFORUM se la parte attrice è la parte CE. Se la controversia riguarda una misura mantenuta in uno Stato del CARIFORUM firmatario, l'audizione ha luogo nella capitale di tale Stato, a meno che lo Stato non notifichi per iscritto al collegio

arbitrale, entro dieci giorni dalla sua costituzione, che è opportuno utilizzare un'altra sede.

3. Il collegio arbitrale può organizzare un'audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all'articolo 211, paragrafo 2, all'articolo 212, paragrafo 2, e all'articolo 214, paragrafo 2, dell'accordo non vengono organizzate audizioni supplementari.
4. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
5. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare a un'audizione:
 - a) i rappresentanti delle parti;
 - b) i consulenti delle parti;
 - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché
 - d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

6. Entro i sette giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.
7. A norma dell'articolo 216 dell'accordo le audizioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente. Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate. Previa consultazione delle parti, il collegio stabilisce disposizioni logistiche e procedure appropriate per garantire un'efficace gestione delle audizioni pubbliche. Tali procedure possono comprendere il ricorso alla trasmissione in diretta su internet o alla televisione a circuito chiuso.
8. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice
- b) argomentazione della parte convenuta.

Confutazione

- a) argomentazione della parte attrice
- b) controreplica della parte convenuta.

9. In qualsiasi momento dell'audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti.

10. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso alle parti.
11. Entro quattordici giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Articolo 8

Domande scritte

1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
2. Una parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro sette giorni dalla data del loro ricevimento.

Articolo 9

Riservatezza

Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse a norma dell'articolo 7, paragrafo 7. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione.

Articolo 10

Contatti unilaterali

1. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.
2. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Articolo 11

Comunicazioni amicus curiae

1. A norma dell'articolo 217 dell'accordo il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro quindici giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente le questioni esaminate dal collegio arbitrale.
2. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità dell'articolo 218 dell'accordo e dell'articolo 14 del presente regolamento di procedura.
3. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione vengono sottoposte alle parti perché possano formulare osservazioni al riguardo.

Articolo 12

Informazioni o consulenza tecnica

Qualora a norma dell'articolo 217 dell'accordo un collegio arbitrale richieda informazioni o consulenza tecnica a entità diverse dalle parti, esso informa le parti della propria intenzione ed offre loro la possibilità di presentare osservazioni. Il collegio arbitrale prende in considerazione le osservazioni delle parti in merito alle informazioni o alle consulenze tecniche acquisite qualora tenga conto di tali informazioni o consulenze per l'elaborazione del lodo arbitrale.

Articolo 13

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui alla parte III, capo 2, dell'accordo il collegio arbitrale, in consultazione con le parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle parti.

Articolo 14

Traduzione e interpretariato

1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 204 dell'accordo ed entro la data della riunione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
2. Se le parti non riescono a concordare su una lingua di lavoro comune, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 2, dell'accordo.

3. La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
4. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.
5. Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti disposizioni.

Articolo 15

Calcolo dei termini

Qualora, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento di procedura, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

Articolo 16

Altre procedure

1. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 211, paragrafo 2, all'articolo 212, paragrafo 2, e all'articolo 214, paragrafo 2, dell'accordo. I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.
2. Qualora per le procedure di cui all'articolo 211, paragrafo 2, all'articolo 212, paragrafo 2, e all'articolo 214, paragrafo 2, dell'accordo non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure stabilite nell'articolo 207 dell'accordo. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di quindici giorni.

ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni:

- a) "membro" o "arbitro": un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 207 dell'accordo;
- b) "mediatore": la persona che conduce una mediazione in conformità dell'articolo 205 dell'accordo;
- c) "candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 221 dell'accordo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 207 dell'accordo;
- d) "assistente": una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- e) "procedimento": salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma dell'accordo;
- f) "personale": rispetto a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Articolo 2

Responsabilità nei confronti della procedura

I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono adempiere agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente codice di condotta.

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione

1. Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a

conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. Gli obblighi di dichiarazione non comportano l'indicazione di aspetti d'interesse trascurabile per le questioni oggetto del procedimento. Essi tengono conto della necessità di rispettare la vita privata delle persone alle quali si applica il presente codice e non comportano oneri amministrativi tali da impedire a persone altrimenti qualificate di diventare membri dei collegi arbitrali.

2. I candidati o i membri sono tenuti a comunicare al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo unicamente le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
3. In seguito alla nomina, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo affinché siano esaminati dalle parti.

Articolo 4

Doveri dei membri

1. In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
2. Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere.
3. Ciascun membro prende tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 7 del presente codice di condotta e le rispettino.
4. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

Articolo 5

Indipendenza e imparzialità dei membri

1. Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
2. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare un corretto esercizio delle sue funzioni o apparire d'ostacolo.

3. Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
4. Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
5. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Articolo 6

Obblighi degli ex membri

Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Articolo 7

Riservatezza

1. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'accordo.
3. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di membro.

Articolo 8

Spese

Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

Articolo 9

Mediatori

Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.